



Istruzioni per la Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza delle attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- La policy *whistleblowing*, **All. D.1 "Policy whistleblowing"**
- Le istruzioni per la segnalazione, **All. D.2 "Istruzioni per la segnalazione delle violazioni"**
- Il modulo per la segnalazione, **All. D.3 "Whistleblowing - Modulo Segnalazione delle violazioni"**
- L'informativa per la privacy.

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile sul sito internet aziendale www.electraweb.it all'interno della sezione dedicata, ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio della segnalazione.

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

In conformità al dettato dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la Società ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante nonché della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, unitamente al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale di segnalazione interna offre le seguenti modalità di trasmissione della segnalazione:

- a) in forma scritta, avvalendosi del modello pubblicato sul sito internet aziendale www.electraweb.it, che dovrà essere compilato ed inviato all'indirizzo mail whistleblowing@electraweb.it;
- b) in forma orale (attraverso una linea telefonica preposta e un sistema di messaggistica ad hoc utilizzabili contattando il seguente numero 089 3053111);
- c) ovvero con incontri diretti, se del caso richiesti avvalendosi dei contatti mail e telefonici indicati alle lettere a) e b) che precedono, mediante dichiarazione riportata nel modulo dal Responsabile del canale di segnalazione interna.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità b), anche mediante la modalità c) espressa in precedenza:

- non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo;
- non sottoscrivendo tale modulo.



Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni ALL. D.2

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente della Società deve essere, in originale e con gli eventuali allegati, inoltrata, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile del canale di segnalazione interna, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Se la segnalazione è pervenuta con l'ausilio di strumenti informatici, la Società, attraverso un indirizzo "no-reply", informerà il segnalante:

- dell'avvenuta presa in carico della segnalazione;
- della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini;
- della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre è considerata una violazione della legge in materia di *whistleblowing*.

Del pari per la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte, se del caso, anche di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

La Società riconosce alla persona segnalante o che effettua una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile tutte le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, in ipotesi di segnalazioni che comportino la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto aziendale, professionale, d'ufficio o industriale.

Quando le notizie ed i documenti siano oggetto di segreto aziendale, professionale, d'ufficio o industriale, la rivelazione – da parte del soggetto segnalante, denunciante ovvero da parte di incaricato della Società - con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito ovvero non rispettando le condizioni delineate nella policy *whistleblowing* (cui si opera un ampio richiamo) è fonte di responsabilità anche di natura civile, penale o amministrativa.

Sotto altro profilo, non è punibile la Società o la persona segnalante o denunciante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse



Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni ALL. D.2

informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata in conformità al dettato normativo.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELLA SOCIETA'

Nei confronti del segnalante o del denunciante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta.

Più nel dettaglio, la protezione accordata dalla norma consiste nel divieto di ritorsione, definita come qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione o della denuncia e che provocano o possono provocare un danno ingiusto.

Affinchè il segnalante o il denunciante fruisca della suddetta protezione, questi deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Il segnalante ed il denunciante possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito; in tale evenienza, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

La protezione accordata al segnalante ed al denunciante non copre le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale degli stessi che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rinvia per una completa disamina delle tutele e della procedura adottata dalla Società alla policy whistleblowing, All. D.1 "Policy whistleblowing"